



## **Modifica delle istruzioni LStrI**

### **La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2023.**

Le modifiche riguardano sostanzialmente gli ambiti seguenti:

- accordo di domicilio con la Danimarca (modifica);
- sentenza TF 2C\_5/2022 del 17 agosto 2022; il rilascio del permesso di dimora per una formazione professionale di base costituisce una decisione discrezionale;
- indicatori per l'identificazione di potenziali vittime di tratta di esseri umani (aggiornamento);
- tutela della vita privata e della vita familiare secondo l'articolo 8 CEDU (aggiornamento);
- adeguamenti delle spiegazioni ad articolo 64*d* capoverso 2 lettera b LStrI in seguito a una valutazione Schengen.

#### **N. 0.2.1.3.1**

##### **Trattati di domicilio**

[...]

[...]

I trattati di domicilio non garantiscono tuttavia un diritto al rilascio del permesso di domicilio (DTF 120 Ib 360, consid. 2b, pag. 364 seg. e sentenza 2A.395/2005 del 22 novembre 2005, consid. 2.3). Il diritto a ottenere il permesso di domicilio dopo un soggiorno di durata determinata risulta da accordi complementari ai trattati di domicilio (accordi di domicilio, cfr. n. 3.4.3.3). Questi accordi di domicilio mirano a ridurre da dieci a cinque anni il termine per l'ottenimento del permesso di domicilio.

#### **N. 0.2.1.3.2**

##### **Accordi di domicilio<sup>1</sup>**

[...]

[...]

[...]

Nonostante i contenuti talvolta differenti, gli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera presentano gli aspetti comuni seguenti:

- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]

---

<sup>1</sup> Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla [modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022](#).



### **Svizzera – Germania (1953)**

[...]

[...]

[...]

Secondo l'interpretazione della SEM, il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio del coniuge e dei figli minorenni previsto dal numero I.3 del Protocollo si applica indipendentemente dalla loro nazionalità.

### **Svizzera – Danimarca (1962)**

[...]

[...]

[...]

Secondo l'interpretazione della SEM, il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio del coniuge e dei figli minorenni previsto dall'articolo 3 dello scambio di note si applica indipendentemente dalla loro nazionalità e a prescindere dalla durata del loro soggiorno in Svizzera, sempreché i membri della famiglia vivano nella stessa economia domestica. In questi casi devono tuttavia essere adempite le condizioni per quanto riguarda l'integrazione (art. 34 cpv. 2 lett. c LStrl). Se i membri della famiglia soddisfano questi requisiti sin dall'entrata in Svizzera, hanno diritto da subito al rilascio del permesso di domicilio.

#### **N. 5.6.11**

#### **Formazione professionale di base per persone in situazione irregolare (art. 30a OASA)**

[...]

[...]

*L'adeguamento riguarda solo i testi francese e tedesco.*

Il rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 30a OASA costituisce una decisione discrezionale nel quadro dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl. Anche laddove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 30a OASA, non esiste un diritto a che l'autorità cantonale competente prospetti il rilascio del permesso corrispondente e chieda l'approvazione della SEM al rilascio dello stesso (sentenza TF 2C\_5/2022 del 17 agosto 2022 consid. 2).

#### **N. 5.7.1**

#### **Nozione di tratta di esseri umani**

[...]

[...]

Di regola, le vittime della tratta di esseri umani sono individuate nel corso di indagini di polizia oppure si annunciano autonomamente presso i servizi specializzati (consultori LAV, ONG specializzate e consultori per le vittime). Una volta identificate, le vittime della tratta di esseri umani sono seguite, di regola, da servizi specializzati. Gli strumenti del diritto in materia di stranieri a disposizione delle vittime della tratta di esseri umani (legge e ordinanza) sono tesi a offrire loro protezione e ad agevolare il perseguimento penale degli autori di tali forme di sfruttamento. La lista di controllo allegata costituisce un ausilio importante, il cui impiego è caldamente raccomandato per stabilire se si è in presenza di una vittima di tale pratica. Si vedano gli [«Indicatori](#)



[per l'identificazione di potenziali vittime della tratta di esseri umani](#)».<sup>2</sup> Questa lista di indicatori è rivolta a tutti i servizi e a tutte le organizzazioni che, nello svolgimento dei loro compiti, potrebbero venire a contatto con vittime della tratta di esseri umani (specialisti e non specialisti del settore). È stata elaborata da un gruppo di esperti svizzeri riuniti dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) ed è intesa quale documento di riferimento congiunto per l'individuazione e l'identificazione di vittime potenziali della tratta di esseri umani.

*Abrogato l'allegato al n. 5.7.1 «Checklist per l'identificazione di vittime della tratta di esseri umani»*

[...]

### **N. 5.7.2.3**

#### **Periodo di recupero e di riflessione (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrl in c. d. con l'art. 35 OASA)**

Il periodo di recupero e di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani è retto dall'articolo 35 OASA. Per maggiori informazioni si rimanda agli «[Indicatori per l'identificazione di potenziali vittime della tratta di esseri umani](#)».

*Abrogato l'allegato al n. 5.7.2.3 «Checklist per l'identificazione di vittime della tratta di esseri umani»*

Immediatamente dopo l'individuazione della loro qualità di vittima e dopo il termine dalla situazione di sfruttamento, le vittime della tratta di esseri umani si trovano in una situazione precaria. La richiesta di un periodo di recupero e di riflessione può essere presentata dalla vittima stessa oppure dalle autorità di perseguimento penale, dai servizi specializzati (allegando una pertinente procura). In caso di fondato sospetto di tratta degli esseri umani, la domanda è approvata. La concessione di un periodo di recupero e di riflessione non genera nessun diritto a una futura disciplina del soggiorno. L'autorità di migrazione competente conferma per scritto un «periodo di recupero e di riflessione» di almeno 30 giorni. Se vi sono indicazioni fondate secondo cui occorrerà più tempo, il periodo di recupero e riflessione può essere concesso da subito per una durata superiore a 30 giorni. In casi motivati vi è inoltre la possibilità di prorogarlo. I competenti servizi specializzati vanno informati conseguentemente. Se invece è già stata emanata la decisione in merito a una collaborazione con le autorità, non è concesso alcun periodo di recupero e di riflessione. In questi casi può essere immediatamente rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata conformemente all'articolo 36 OASA. Nei casi di cui all'articolo 35 capoverso 3 OASA, il periodo di recupero e riflessione concesso può essere revocato (l'interessato dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità, ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori, in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani o viola gravemente la sicurezza e l'ordine pubblici). Al termine del periodo di recupero e di riflessione, l'interessato deve lasciare la Svizzera (art. 36 cpv. 5 OASA).

[...]

[...]

---

<sup>2</sup> Introdotta dalla [modifica delle direttive LStrl del 1° marzo 2022](#).



#### **N. 6.14.2.2.1**

##### **Domanda presentata all'estero**

[...]

In presenza di fatti che possono indicare un matrimonio fittizio o forzato (n. 6.14.2.1 e n. 6.14.2.1.4), la rappresentanza all'estero ne fa menzione al momento di trasmettere la domanda d'entrata all'autorità cantonale competente in materia di stranieri (art. 82a cpv. 2 OASA). Nel parere vanno riportate in particolare le eventuali peculiarità del Paese in questione (p. es. usi e costumi o altre circostanze determinanti, di cui la rappresentanza è a conoscenza grazie alla sua presenza sul posto).

L'autorità cantonale competente in materia di stranieri esamina la domanda d'entrata. Essa può autorizzare il rilascio del visto unicamente se, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, gli indizi di un matrimonio fittizio o forzato notificati dalla rappresentanza all'estero non sono sufficienti per un rifiuto e se ritiene che non siano opportuni ulteriori accertamenti.

#### **N. 6.14.3.1**

##### **Conseguenze per il diritto civile e penale**

La volontà di contrarre matrimonio deve essere libera. Se la domanda di matrimonio manifestamente non emana dalla libera volontà dei fidanzati, l'ufficiale di stato civile deve rifiutare di celebrare il matrimonio (art. 71 cpv. 5 dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile; [OSC]<sup>3</sup>). Per maggiori informazioni si veda: [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) > Società > Stato civile > Direttive > Matrimonio e unione domestica > [Misure di lotta contro i matrimoni e le unioni domestiche registrate forzati](#). Se il matrimonio è già stato celebrato, può essere annullato (art. 105 n. 5 CC). Lo stesso vale per i matrimoni celebrati all'estero (art. 45a legge federale sul diritto internazionale privato<sup>4</sup>: LPID).

[...]

[...]

[...]

[...]

Nel considerare la minore età di uno dei fidanzati un motivo di annullamento del matrimonio si mirano in primis i matrimoni contratti all'estero. Occorre tuttavia ponderare gli interessi in gioco e rinunciare all'annullamento del matrimonio qualora l'interesse del minorenni a mantenere il matrimonio prevalga sull'interesse alla protezione conferita dall'articolo 105 numero 6 CC. Oltre all'interesse pubblico (interesse generale di protezione del minorenni e lotta contro i matrimoni forzati) occorre anche prendere in considerazione l'interesse della vittima a beneficiare della protezione; tale interesse dipende dalle circostanze del singolo caso, come per esempio il numero di anni che separano il minorenni dalla maggiore età, la maturità individuale dell'interessato e la differenza di età tra i coniugi. La ponderazione deve inoltre tenere conto delle circostanze particolari che inducono la vittima a voler mantenere il matrimonio, come una gravidanza o la presenza di un figlio (cfr. [messaggio](#) del 23 febbraio 2011<sup>5</sup> concernente la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati).

---

<sup>3</sup> RS 211.112.2

<sup>4</sup> RS 291

<sup>5</sup> FF 2011 1987



## **N. 6.17**

### **Tutela della vita privata e della vita familiare secondo l'articolo 8 CEDU**

In linea di principio l'articolo 8 CEDU non conferisce un diritto di soggiornare in un dato Stato: la Convenzione non garantisce a una persona il diritto di entrare o risiedere in uno Stato di cui non ha la cittadinanza o di non esserne espulsa. In virtù di un principio ben consolidato sancito dal diritto internazionale, infatti, gli Stati contraenti hanno diritto di controllare l'entrata, il soggiorno e l'allontanamento dei cittadini non nazionali. Tuttavia, il fatto di negare un diritto di soggiorno a uno straniero la cui famiglia si trova in Svizzera può ostacolare la sua vita familiare e, pertanto, violare il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito da questa disposizione. Se però è lecito aspettarsi dalle persone interessate che realizzino la loro vita familiare all'estero, non vi è violazione del diritto al rispetto della vita familiare; l'articolo 8 CEDU non è violato a priori se il membro della famiglia con diritto di residenza in Svizzera può lasciare il Paese senza difficoltà insieme allo straniero a cui è stato negato un permesso di soggiorno. Se invece non si può esigere a priori e senza altre difficoltà che il membro della famiglia con diritto di residenza in Svizzera lasci il Paese, è opportuno soppesare gli interessi in gioco ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 CEDU. In questo contesto è tenuto conto dell'insieme delle circostanze e vengono soppesati tra loro l'interesse privato all'ottenimento di un titolo di soggiorno e l'interesse pubblico al rifiuto di tale permesso (DTF 144 I 91 consid. 4.2, DTF 140 I 145 consid. 3.1).

#### **N. 6.17.1**

##### **Portata della protezione della vita familiare secondo l'articolo 8 CEDU**

*Abrogato*

#### **N. 6.17.2.1**

##### **Relazione familiare intatta ed effettiva con parenti prossimi**

[...]

[...]

In caso di detenzione è esclusa una relazione intatta ed effettiva. Pertanto, dall'articolo 8 paragrafo 1 CEDU non si può dedurre un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno duraturo a favore della moglie straniera di un detenuto svizzero allo scopo di agevolare l'esercizio del suo diritto di visita (DTF 131 II 265 consid. 5).

#### **N. 6.17.2.4.2**

##### **Rapporto genitori-figli e diritto di visita in particolare**

[...]

– [...]

È possibile che uno straniero il cui comportamento è corretto e il cui diritto di visita è costantemente (in modo unilaterale) ostacolato possa parimenti far valere un rapporto affettivo con il proprio figlio (sentenza TF 2C\_547/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 3.6.2).

– [...]

– [...]

In situazioni specifiche, tuttavia, la giurisprudenza ha relativizzato questa condizione (DTF 144 I 91 consid. 5.2.4). Qualora l'allontanamento del genitore straniero che ha l'affidamento esclusivo ed esercita l'autorità parentale rimetta in questione il soggiorno



in Svizzera del figlio di nazionalità svizzera, la giurisprudenza non esige più un comportamento irreprensibile dal genitore che intende invocare l'articolo 8 CEDU, e solo una violazione di una certa gravità dell'ordine e della sicurezza pubblici può prevalere sul diritto del figlio di poter crescere in Svizzera (DTF 140 I 145 consid. 3.3).

[...]

Qualora i figli vivano separati da entrambi i genitori a causa di un provvedimento di collocamento pronunciato in applicazione del diritto di protezione del minore, l'analisi della situazione alla luce dell'articolo 8 paragrafo 2 CEDU deve tenere conto del fatto che in questo caso l'organizzazione del rapporto tra figli e genitori non dipende in primis dalla volontà degli stessi ma da quella dell'autorità. In questo contesto occorre tenere presente che la presa in carico di un minore ai fini dell'assistenza è pensata quale provvedimento temporaneo, da revocare non appena la situazione lo consente, e che lo Stato deve adottare misure atte a riunire i genitori e il minore interessato. Le autorità competenti in materia di diritto della migrazione sono pertanto chiamate, nella misura del possibile, a emanare decisioni che non precludano definitivamente una riunione dei figli collocati con i genitori naturali, preferibilmente in Svizzera se il minore in questione ha la cittadinanza svizzera. Occorre valutare le circostanze con prudenza, tanto più che il genitore straniero il cui soggiorno in Svizzera è rimesso in questione è l'unico con il quale è concepibile che il figlio collocato possa essere riunito (sentenza 2C\_707/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 5.2).

### **N. 6.17.3**

#### **La protezione della vita privata secondo l'articolo 8 CEDU**

[...]

[...]

Inoltre, per giudicare una tale soglia temporale il Tribunale federale si è basato sulle disposizioni del diritto nazionale, ossia soprattutto sulla soglia temporale prevista per il rilascio di un permesso di domicilio e per la presentazione della domanda di naturalizzazione ordinaria. In merito il Tribunale federale afferma che, a partire da una certa durata della permanenza in Svizzera, il diritto di soggiorno non può più essere semplicemente revocato. Il potere discrezionale che spetta alle autorità competenti in materia di migrazione, al di là delle autorizzazioni di diritto, viene quindi limitato (sentenza TF 2C\_105/2017 dell'8 maggio 2018, consid. 3.9 seg.). La DTF 144 I 266 si riferisce unicamente ai casi di fine o mancata proroga di un diritto di soggiorno ma non ai casi in cui tale diritto viene stabilito per la prima volta (sentenze TF 2C\_5/2022 del 17 agosto 2022 consid. 4.2; 2C\_141/2021 del 13 aprile 2021 consid. 2.4).

[...]

*Abrogato*

### **N. 8.6**

#### **Allontanamento**

[...]

[...]

[...]

[...Sia per ragioni di controllo e rilevamento delle persone allontanate che a scopi statistici, gli allontanamenti di cittadini di Stati terzi come pure di cittadini di Stati UE e AELS vanno registrati in SIMIC (eMAP). D'ora in avanti devono essere registrati anche i motivi dell'allontanamento



dopo la revoca o la mancata proroga di un permesso secondo il diritto in materia di stranieri oppure nel caso di persone non titolari di un diritto di soggiorno. Per maggiori dettagli al riguardo si rinvia alla [circolare: Introduzione del nuovo modulo eGov eMAP](#).

#### **N. 8.6.1.1**

#### **Termine di partenza ed esecuzione immediata (art. 64d LStrl)**

[...]

[...]

[...]

– [...]

– indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto (effettivo pericolo di passaggio alla clandestinità). Gli indizi (criteri) di pericolo di passaggio alla clandestinità corrispondono ai prerequisiti per la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75 e 76 LStrl. Secondo la prassi del Tribunale federale, tali indizi sono dati in particolare se la persona:

– [...]

– [...]

– [...]

– [...]

[...]

– [...]

– [...]

– [...]

[...]

\* \* \*